



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 15 maggio 2014
(OR. en)

2013/0268 (COD)
LEX 1552

PE-CONS 30/1/14
REV 1

JUSTCIV 32
PI 17
CODEC 339

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 PER QUANTO RIGUARDA LE NORME DA APPLICARE
CON RIFERIMENTO AL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI E DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA DEL BENELUX**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2014
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 15 maggio 2014

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012
per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento
al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 febbraio 2013 il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno firmato l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti¹ ("accordo TUB"). L'accordo TUB prevede la sua entrata in vigore non anteriormente al primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio² relative alle relazioni di detto regolamento con l'accordo TUB.
- (2) Il 15 ottobre 2012, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, parti contraenti del trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux ("trattato della Corte di giustizia del Benelux"), hanno firmato un protocollo che modifica tale trattato. Tale protocollo rende possibile il trasferimento della competenza alla Corte di giustizia del Benelux in materie specifiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012.

¹ GU C 175 del 20.6.2013, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

- (3) È necessario disciplinare il rapporto del regolamento (UE) n. 1215/2012 con l'accordo TUB e il trattato della Corte di giustizia del Benelux mediante modifiche di tale regolamento.
- (4) Il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere considerati quali autorità giurisdizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 al fine di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto per i soggetti che potrebbero essere convenuti dinanzi a tali tribunali in un luogo situato in uno Stato membro diverso da quello individuato in base alle norme del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (5) Le modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento relativamente al tribunale unificato dei brevetti sono intese a stabilire la competenza internazionale di detto tribunale e non pregiudicano l'assegnazione interna dei procedimenti tra le divisioni del tribunale stesso, né il regime stabilito nell'accordo TUB relativamente all'esercizio della competenza, compresa la competenza esclusiva, nel corso del periodo transitorio previsto in detto accordo.

- (6) In quanto autorità giurisdizionali comuni a diversi Stati membri il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux non possono, diversamente da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, esercitare la loro competenza in base al diritto nazionale nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro. Affinché queste due autorità giurisdizionali possano esercitare la competenza nei confronti di tali convenuti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbero pertanto applicarsi, per quanto riguarda le materie rientranti nella competenza, rispettivamente, del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux, anche ai convenuti domiciliati in Stati terzi. Le norme vigenti in materia di competenza del regolamento (UE) n. 1215/2012 garantiscono uno stretto collegamento tra i procedimenti cui si applica detto regolamento e il territorio degli Stati membri. È pertanto opportuno estendere tali norme ai procedimenti contro tutti i convenuti, indipendentemente dal loro domicilio. Nell'applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012, il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux (nel prosieguo, indicati ciascuno come "autorità giurisdizionale comune") dovrebbero applicare esclusivamente le norme appropriate alle materie per le quali è stata loro attribuita la competenza.

- (7) Un'autorità giurisdizionale comune dovrebbe poter conoscere in via sussidiaria delle controversie che coinvolgono convenuti di Stati terzi nei procedimenti relativi alla violazione di un brevetto europeo che provochi danni sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Tale competenza sussidiaria dovrebbe essere esercitata qualora i beni appartenenti al convenuto si trovino in un qualsiasi Stato membro parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune e qualora la controversia in questione abbia un collegamento sufficiente con tale Stato membro, ad esempio perché il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili. Al momento di stabilire la sua competenza, è opportuno che l'autorità giurisdizionale comune consideri il valore dei beni in questione, che non dovrebbe essere trascurabili e dovrebbe essere tale da rendere possibile l'esecuzione della sentenza, almeno in parte, negli Stati membri parti dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune.
- (8) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di litispendenza e connessione, intese a impedire procedimenti paralleli e decisioni tra loro incompatibili, dovrebbero applicarsi nei casi in cui siano proposti procedimenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune e dinanzi ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui l'accordo TUB oppure, a seconda del caso, il trattato della Corte di giustizia del Benelux non si applicano.
- (9) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di litispendenza e connessione dovrebbero analogamente applicarsi laddove, durante il periodo transitorio previsto nell'accordo TUB, procedimenti riguardanti determinati tipi di controversie siano proposti, da un lato, dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e, dall'altro, dinanzi all'autorità giurisdizionale nazionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB.

- (10) Le decisioni emesse dal tribunale unificato dei brevetti o dalla Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere riconosciute ed eseguite ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 in uno Stato membro che non è parte, a seconda dei casi, dell'accordo TUB o del trattato della Corte di giustizia del Benelux.
- (11) Le decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro che non è parte, a seconda dei casi, dell'accordo TUB o del trattato della Corte di giustizia del Benelux, dovrebbero essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (13) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (14) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (15) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e, pertanto, non è da esso vincolata né soggetta alla relativa applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

Articolo 1

Al capo VII del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 71 bis

1. Ai fini del presente regolamento, un'autorità giurisdizionale comune a più Stati membri come specificato al paragrafo 2 ("autorità giurisdizionale comune") è un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, ognuna delle seguenti autorità giurisdizionali è un'autorità giurisdizionale comune:
 - a) il tribunale unificato dei brevetti, istituito dall'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 ("accordo TUB"); e
 - b) la Corte di giustizia del Benelux, istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux ("trattato della Corte di giustizia del Benelux").

Articolo 71 ter

La competenza di un'autorità giurisdizionale comune è determinata come segue:

- 1) l'autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune siano competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento;
- 2) se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano, se del caso, indipendentemente dal domicilio del convenuto.

Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un'autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo;

- 3) se un'autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all'interno dell'Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione che si verificano all'esterno dell'Unione.

Questa competenza può sussistere unicamente se, all'interno di uno degli Stati membri parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale, si trovano beni appartenenti al convenuto e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro.

Articolo 71 quater

1. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove siano instaurati procedimenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune.
2. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB.

Articolo 71 quinquies

Il presente regolamento si applica al riconoscimento e all'esecuzione:

- a) delle decisioni emesse da un'autorità giurisdizionale comune che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune; e
- b) delle decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo.

Tuttavia, qualora il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità giurisdizionale comune siano chiesti in uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l'esecuzione di tale strumento si applica in luogo delle disposizioni del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente